

STATUTO SOCIALE DEL "NURSING UP"



ART 1

E' costituita fra professionisti infermieri dipendenti da amministrazioni dello Stato e/o private e/o liberi professionisti , una "Associazione sindacale denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE – SINDACATO PROFESSIONISTI SANITARI DELLA FUNZIONE INFERMIERISTICA "NURSING UP", che è regolata dal presente statuto.

Gli acronimi "Nursing Up" e/o "NURSING UP" il sindacato degli infermieri italiani , possono essere validamente utilizzati su qualsiasi documento ufficiale in luogo della denominazione per esteso , ciò vale anche in occasione delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

ART. 2

SEDE E FONDAMENTI

1. L'associazione ha sede a Roma , essa può costituire strutture referenti, territoriali , e/o collegate regionali , provinciali ed urbane, di sede o di presidio in altre città italiane oltre che rappresentanze estere.
2. Nursing Up è un'associazione sindacale di natura programmatica caratterizzata da un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondamentali.
3. L'autonomia per il Nursing Up rappresenta uno degli specifici valori primari e trova le sue basi fondanti nella capacità di elaborazione programmatica , anche nei confronti dei datori di lavoro delle istituzioni e dei partiti , e nel carattere unitario e democratico espresso dalle proprie regole interne .
4. L'associazione sindacale è autonoma, con disposizione del consiglio direttivo può aderire e/o confluire e/o sciogliersi , per il perseguimento degli scopi sociali , ad altri organismi sindacali rappresentanti i lavoratori e/o può consentire l'adesione alla medesima , e/o la confluenza e/o lo scioglimento da parte di altri organismi sindacali , purchè con finalità ritenute compatibili con il presente statuto.

ART. 3

SCOPIE DURATA

L'associazione sindacale ai sensi dell'articolo 36 e segg. del Codice Civile non ha scopi di lucro, è un'istituzione apartitica, non esercita attività commerciale neanche in via occasionale ma si propone di:

- a. Tutelare in qualità di sindacato i diritti e gli interessi morali, giuridici ed economici relativi al rapporto di lavoro degli iscritti ;
 - b. Procedere in qualità di sindacato alla nomina o designazione di rappresentanti di categoria in tutti i consigli, enti e organi in cui la rappresentanza stessa siano previsti da leggi o regolamenti o sia richiesta o ammessa;
 - c. Assistere , nella propria qualità di organizzazione sindacale , i singoli iscritti nei rapporti con l'Amministrazione e con gli Enti Previdenziali, semprechè gli interessi per i quali sia richiesta l'assistenza non contrastino con l'azione sindacale generale e con gli interessi di categorie o gruppi;
 - d. contribuire alla realizzazione di quelle condizioni morali e culturali necessarie per consentire all' uomo di svilupparsi e godere dei diritti imprescindibili che gli sono riconosciuti dalla "DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO" e dalla Costituzione Italiana;
 - e. contribuire alla realizzazione dell'identità culturale e collettiva dei professionisti ed alla loro effettiva partecipazione all'organizzazione politica, sociale, lavorativa, economica , sia come singoli sia come membri della comunità italiana ed europea con attenzione ai seguenti scopi :
1. promuovere, elaborare realizzare iniziative ed azioni per il progresso lavorativo, sociale , culturale ed economico della collettività e specificatamente per le categorie rappresentate attraverso le attività sindacali e formative consentite dalle leggi e le azioni e tutele degli associati ritenute necessarie ed opportune , ivi comprese quelle previste dall'art 16 bis p.2 Dlgs 19.06.1999 n. 229 e succ mod ed integrazioni in quanto parte integrante del complesso sistema di crescita professionale e contrattuale ;
 2. effettuare, curandone eventualmente la pubblicazione, studi e ricerche nelle materie del lavoro , economiche, sociali, giuridiche, tecnico-professionali che presentino rilevante interesse per il progresso lavorativo, sociale ed economico dei cittadini e dei professionisti aderenti;
 3. svolgere attività di consulenza sindacale mediante relazioni pubbliche e private per singoli cittadini, singoli professionisti, associazioni, aziende ed enti;
 4. nelle materie direttamente e/o indirettamente correlate all'attività sindacale e del lavoro in genere organizzare convegni, congressi, tavole rotonde ;
 5. tutelare ed assistere gli associati nella loro vita professionale , personale e familiare con le modalità ritenute opportune, tali forme di tutela ed assistenza potranno realizzarsi , solo ad esempio , anche mediante l'attivazione di interventi e strumenti di sostegno personale e/o familiare e/o professionale consentiti dalla legge, mediante coperture assicurative erogate in forma gratuita e fornendo il supporto nelle vertenze sindacali e/o di lavoro in generale e nelle altre controversie nelle quali gli stessi associati abbiano a trovarsi nell'espletamento delle attività professionali, sindacali ed in ogni altra situazione della loro vita sociale, rischio e/o criticità, ritenuta rilevante e meritevole di tutela da parte dell'associazione.
 6. svolgere la sua azione nel apparato formativo per la valorizzazione del complesso scolastico quale elemento strutturale per realizzare un sistema formativo come servizio ai diritti di ogni singola persona anche fornendo ai propri iscritti servizi di assistenza, formazione a qualsiasi livello , aggiornamento attraverso adeguati strumenti ;
 7. svolgere ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza sociale, socio-sanitaria, fiscale , alla previdenza e al tempo libero dei soci ; per tali attività e per quelle comunque strumentali al raggiungimento dei propri scopi statutari l'Associazione ha facoltà , se ritenuto, di servirsi di agenti terzi anche aventi personalità giuridica;
 8. promuovere servizi atti a sviluppare la crescita culturale e professionale dei propri iscritti , anche a livello Universitario e/o post universitario , l'aggiornamento ed il perfezionamento , servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o distribuzione di strumenti di informazione di carattere sindacale e professionale;
 9. divulgare il proprio operato e le tematiche di interesse delle professioni rappresentate attraverso uno o più organi e/o strumenti di stampa, anche per via telematica, di cui può essere editrice;
 10. organizzare , se ritenuto , viaggi e soggiorni di studio per gli associati ;
 11. partecipare alle consultazioni ed alle trattative nazionali ed integrative per i rinnovi, gli aggiornamenti, le integrazioni, della contrattazione relativa al personale delle amministrazioni pubbliche contemplate dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo e degli altri settori , privati e/o convenzionati , dove il sindacato è presente.
 12. Ogni altra azione consentita dalle vigenti norme , ritenuta utile per la realizzazione degli scopi di cui al presente articolo

ART. 4

COLLEGAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

Mediante provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale l' associazione può perseguire i suoi scopi sociali collegandosi , federandosi , aderendo e/o consentendo l'adesione da parte di enti locali, nazionali organismi di studio o ricerca, organizzazioni sindacali e/o similari esistenti in Italia ed all'estero, nonché attraverso proprie rappresentanze estere.

ART. 5

PATRIMONIO ED ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

1. Per assicurare il funzionamento dell'associazione il suo patrimonio è costituito:
 - a. dalle somme direttamente gestite , in quanto versate da privati e/o da enti che ai sensi degli articoli successivi, sono soci ordinari e/o aderenti dell'associazione .
 - b. dai contributi corrisposti dallo stato, da enti e da privati destinati ad incrementare il patrimonio dell'associazione
 - c. dai beni immobili e mobili che appartengono all'associazione per qualsiasi titolo con destinazione al patrimonio
 - d. da ogni altra fonte di entrata anche se non espressamente prevista dal presente articolo;
2. E' fatto divieto assoluto , ai dirigenti sindacali e ad ogni altro soggetto previsto in quanto destinatario di conferimenti in conto spese per le attività istituzionali da parte del Nursing Up , di impegnare in qualsivoglia maniera somme superiori a quelle assegnate e regolarmente pervenute da parte della Sede Nazionale , ogni inadempienza comporta la personale responsabilità del dirigente interessato salve le azioni di ripetizione degli importi indebitamente spesi o impegnati
3. L'Associazione non potrà in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita , salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa , la medesima è tenuta a disporre la devoluzione del patrimonio associativo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
5. La quota associativa ed il correlato diritto di partecipazione all'attività dell'Associazione è da intendersi intransmissibile.
6. La quota associativa non può essere oggetto di rivalutazione.
7. Nel rispetto dei presupposti di democrazia e partecipazione l'associazione , nel rispetto delle norme del presente statuto applica i principi generali della libera eleggibilità alle cariche sociali amministrative e del voto singolo , anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione .
8. Al Consiglio Direttivo Nazionale dell' Associazione spetta il compito di normare il sistema elettorale
9. Tutti gli iscritti maggiori di età ed in regola con il versamento delle quote sociali sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza nei termini previsti dal presente Statuto.
10. Ogni iscritto ha diritto a un voto, il voto è personale , eguale e libero , si esprime per alzata di mano tranne nei casi diversamente ed esplicitamente normati dalla vigente legislazione .
11. L'elezione degli Organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo nei termini previsti dal presente Statuto.

ART. 6

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

1. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone:
 - a. dei redditi del patrimonio di cui all'articolo 5
 - b. di ogni altra somma di denaro che provenga dai soci ai sensi dell'articolo 5 e che non sia espressamente destinata ad incremento del suo patrimonio
 - c. degli eventuali avanzi di gestione.
 - d. Dagli eventuali conferimenti "una tantum" consentiti dal diritto , se del caso conferiti da persone fisiche e/o enti pubblici e/o privati a titolo di contributo per le attività istituzionali " .
2. *E' facolta' del Presidente autorizzare con propria ordinanza l'apertura di conti correnti bancari intestati all'Associazione , sia a livello regionale che provinciale, sui quali potranno confluire i conferimenti in conto spese disposti dal Nursing Up nazionale nei confronti della periferia.*
3. *Nel provvedimento di cui innanzi dovrà essere indicato il nominativo e/o i nominativi dei soggetti titolari di firma , quindi autorizzati ad operare sul conto stesso , i quali ne assumono la piena responsabilità.*
4. *Le uscite sono costituite:*
 - a) *Da ogni spesa ritenuta necessaria ed opportuna da parte degli organismi preposti , finalizzata direttamente e/o indirettamente all'esercizio delle attività istituzionali , all'esercizio del mandato statutario ad alla realizzazione degli scopi di cui all'articolo 3 del presente statuto .*
 - b) *Dalle altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie, dalle competenti autorità, per effetto di leggi e regolamenti.*
5. Gli impegni assunti da ciascuna Struttura e/o organismo associativo non comportano responsabilità per le strutture sovraordinate .
In ogni caso , alla luce delle specifiche responsabilità di legge direttamente e/o indirettamente correlate gli organismi direttivi decentrati di cui all'art 7, punto 2 del presente statuto ed ogni altro soggetto che non risulti averne titolo in maniera esplicita , a norma del presente statuto , e/o che non risulti autorizzato con specifico e formale provvedimento degli organismi aventi titolo , non hanno facoltà di sottoscrivere contratti di locazione, aprire c/c postali o bancari in nome e per conto del Nursing Up .
Eventuali comportamenti difformi impegnano la personale responsabilità del soggetto interessato intendendosi , tale responsabilità estesa a tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in difformità rispetto alla presente disciplina , a qualsiasi titolo e verso chiunque se del caso assunte.
6. Ogni somma eventualmente conferita da parte della sede di legale rappresentanza alle articolazioni territoriali dell'associazione mediante i conti correnti a ciò dedicati , si intendono attribuite con vincolo di destinazione esclusivo alle attività statutarie , esse vanno rendicontate annualmente nell'ambito dei rendiconti economico finanziari del livello di competenza .

ART. 7

ORGANISMI

1. Sono organismi direttivi centrali dell'associazione:
 - a. il Consiglio Nazionale dei Soci (Assemblea)
 - b. il Presidente
 - c. il Consiglio Direttivo
 - d. il Comitato Esecutivo

- e. il Comitato Tecnico-Scientifico , ivi compresa la Consulta Nazionale di Coordinamento delle Strategie Contrattuali , qualora costituita , ed i “ coordinamenti nazionali di funzione tecnico scientifica “ di cui all’art 13 , qualora costituiti.
- f. il Collegio Sindacale

2. Sono organismi direttivi decentrati dell’associazione:

- a. il Consigliere Regionale Referente (anche detto Consigliere Regionale)
- b. il Coordinamento Provinciale delle Rappresentanze Urbane di sede o di presidio
- c. le RSA di sede o di presidio
- d. il dirigente sindacale delegato del coordinamento per il proselitismo sindacale
- e. le assemblee provinciali e/o regionali dei soci
- f. le assemblee dei soci (anche dette assemblee di settore)

3 . Ogni organismo previsto ai precedenti punti 1),2), che la presente regolamentazione statutaria prevede debba essere costituito da un numero di componenti pari ad almeno 2 unità , viene considerato “organismo collegiale” , diversamente , sempre ai fini del presente statuto , l’organismo viene considerato come “organismo monocratico” .

4 Possono ricoprire cariche sociali e/o possono partecipare alle riunioni degli organismi di cui al presente articolo con diritto di voto , purchè aventi titolo sulla base delle norme del presente statuto , tutte le persone associate .

5 Salvo diversa e specifica previsione statutaria tutti gli organismi direttivi previsti dal presente articolo , sia a livello centrale che decentrato , durano in carica sette anni e possono essere rieletti , per la costituzione e revoca si applicheranno le disposizioni di cui ai successivi articoli .

ART. 8

ELEZIONI

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha la titolarità nella predisposizione , approvazione ed emanazione del regolamento elettorale di cui all’art 11 , punto 4), lettera “ j ” a valere sia per le elezioni degli organismi nazionali che per quelli degli altri livelli dell’associazione ; con il regolamento indicato , stanti le disposizioni del presente statuto , viene decisa la specifica data delle elezioni medesime .

2. Salvo quanto previsto per le elezioni delle RSA Urbane di sede e/o di presidio dall’art 19 del presente statuto, tutti gli altri organismi per i quali il presente statuto prevede specifiche elezioni , vengono eletti , di norma , in un’unica giornata e/o secondo diversamente previsto dal regolamento di cui al precedente punto 1 ..

3. Nelle elezioni degli organismi statutarî laddove è prevista una competizione sulla base di liste , il voto dell’associato è unico , come in ogni altro caso, e va assegnato alla lista prescelta , quest’ultima da considerare nella propria interezza ;

4. Alle elezioni per la costituzione del Consiglio Direttivo di cui all’art. 11 e del Presidente di cui all’art 10 procede il Consiglio Nazionale dei Soci (assemblea) , tra liste uniche concorrenti o quant’altro stabilito dal regolamento di cui all’art 11), punto 4), lettera “ j ” del presente statuto ;

5. In seconda convocazione il Consiglio Direttivo ed il Presidente vengono eletti con la maggioranza della metà più uno dei presenti al Consiglio Nazionale dei Soci (assemblea) .

6. Le elezioni si tengono qualsiasi sia il numero delle liste pervenute .

7. Ammissione alle elezioni delle principali cariche sociali :

a) Possono ricoprire la carica statutaria di Presidente dell’Associazione di cui all’art 10 del presente statuto e di Segretario Generale di cui all’art 16 tutti gli associati con almeno otto anni di anzianità di iscrizione continuativa al Nursing , calcolata al primo giorno del mese di gennaio dell’anno in cui si tengono le elezioni e/o i soci fondatori firmatari dell’atto costitutivo ;

b) Possono ricoprire la carica statutaria di componente il Consiglio Direttivo di cui all’art 11 del presente statuto e di Componente il Comitato Esecutivo di cui all’art 12 del presente statuto tutti gli associati con almeno sei anni di anzianità di iscrizione continuativa al Nursing Up calcolata al primo giorno del mese di gennaio dell’anno in cui si tengono le elezioni e/o i soci fondatori firmatari dell’atto costitutivo ;

c) Possono ricoprire la carica statutaria di Consigliere Regionale Referente di cui all’art 17 , punto 2) del presente statuto tutti gli associati con almeno quattro anni di anzianità di iscrizione continuativa al Nursing Up calcolata al primo giorno del mese di gennaio dell’anno in cui si tengono le elezioni e/o i soci fondatori firmatari dell’atto costitutivo ;

d) Possono ricoprire la carica statutaria di Coordinatore Provinciale delle RSA Urbane di sede o di presidio di cui all’art 18 del presente statuto tutti gli associati con almeno due anni di anzianità di iscrizione continuativa al Nursing Up calcolata al primo giorno del mese di gennaio dell’anno in cui si tengono le elezioni e/o i soci fondatori firmatari dell’atto costitutivo.

e) L’incarico di Consigliere regionale referente di cui all’art 17 , punto 2) del presente statuto è incompatibile con l’incarico di componente il Consiglio Direttivo Nazionale.

8 . Il presidente può essere destituito , per gravi e motivate ragioni., con delibera del Consiglio Nazionale dei Soci , purchè approvata da parte dei 4/5 degli aventi diritto al voto , su proposta unanime dei componenti il Consiglio Direttivo ovvero su proposta di almeno 16 più 1 Consiglieri Regionali Referenti .

9 .Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statutarie , in via transitoria e comunque nelle more della successiva tornata elettorale prevista , in ogni caso di cessazione per morte, dimissioni , revoca e/o ogni altra ragione , di componenti di uno qualsiasi degli Organi Sociali, il Presidente , salvo delega ad altro organo sociale e semprechè ciò sia ritenuto necessario al fine di garantire la continuità delle specifiche azioni istituzionali , ha facoltà di individuare, per cooptazione , nell’incarico vacante altri soggetti ritenuti idonei ovvero , laddove ne ravvisi l’opportunità ha facoltà di attribuire uno specifico incarico di commissariamento ;

10 . A titolo di salvaguardia delle attività di proselitismo ed azione sindacale ed al fine di garantire la necessaria immediatezza alle attività di coordinamento delle azioni sindacali , nei casi di necessità e/o urgenza le previsioni di cui al punto 9) precedente , si applicano , in via temporanea e comunque nelle more gli avvicendamenti elettorali previsti dal presente statuto, in ogni caso in cui il soggetto preposto ritenga necessaria la tempestiva attribuzione di specifici incarichi statutarî afferenti agli organismi centrali e/o periferici dell’associazione .

11. Al fine di consentire l’ immediatezza e la rispondenza dell’azione statutaria alle esigenze associative , nei casi di eventuale attribuzione delle cariche sociali mediante il meccanismo transitorio della cooptazione descritto ai punti 9), 10) del presente articolo , non si applicano le previsioni di cui al punto 7), lettere b), c),d),e) del medesimo , parimenti non vigono le condizioni legate al numero minimo di associati previste nel presente statuto all’ art 17 , punto 2), lett a) ed all’ art 18 , punto 1) .

12. In ogni caso di decadenza e/o permanente cessazione dalle funzioni statutarie del soggetto che ha adottato il provvedimento di cooptazione , i soggetti cooptati da quest’ultimo decadono senza indugio dalle funzioni loro attribuite mediante il provvedimento indicato .

13. I provvedimenti di attribuzione di incarichi mediante cooptazione devono essere comunicati , nella prima seduta utile , al Consiglio Direttivo che può deciderne la revoca . Nel silenzio del Consiglio Direttivo le cooptazioni adottate si intendono dallo stesso ratificate con decorrenza dalla data della loro adozione .

14 Salvo diversa disposizione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo e/o del Consiglio Nazionale dei Soci (assemblea) , in caso di decadenza e/o di cessazione e/o destituzione e/o revoca della cooptazione dei soggetti di cui ai precedenti punti 9), 10) , i medesimi non possono ricoprire analoghi incarichi sino alle successive elezioni.

Trattandosi di provvedimento di natura provvisoria , la cooptazione può essere revocata in ogni momento da parte del soggetto statutario che l' ha disposta , mediante semplice comunicazione all'interessato .

15. Il componente di uno qualsiasi degli organi dell'associazione che, a livello centrale o periferico, non si presenti per più di tre volte, alle riunioni regolarmente convocate, previo giudizio degli organismi statutariamente superiori può essere dichiarato decaduto con effetto immediato dagli incarichi ricoperti .

16. Non possono ricoprire incarichi statuari e non possono partecipare alle riunioni degli organismi direttivi , sia a livello centrale che periferico , i soggetti espulsi e/o sospesi , anche temporaneamente , per qualsiasi ragione dal Nursing Up ; le riunioni degli organismi indicati , se del caso tenutesi nel mancato rispetto della presente non sono valide sia sotto il profilo formale che sostanziale.

17 La convocazione delle elezioni degli organismi centrali e decentrati , in un'unica tornata valida per tutto il territorio nazionale, viene effettuata dal presidente , secondo quanto stabilito nel regolamento elettorale di cui all'art 11, punto 4), lettera j).

ART. 9

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI SOCI (ASSEMBLEA)

1. Il Consiglio Nazionale dei Soci , anche detto " assemblea " è organismo sovrano dell' Associazione Nursing Up .

2. Nel rispetto dei presupposti di democrazia e partecipazione l'associazione applica i principi generali della libera eleggibilità alle cariche sociali e del voto singolo , quindi negli organismi sociali ciascun associato ha diritto ad un voto e tanto vale , nell'ambito dell' esercizio delle attività istituzionali di riferimento , per ogni componente degli organismi direttivi previsti dal presente statuto.

3. Tutti gli associati in regola con i previsti contributi associativi possono partecipare al Consiglio Nazionale dei Soci in qualità di delegati, nel rispetto dei criteri al seguito descritti .

4. Il Consiglio Nazionale dei Soci (assemblea) è costituito :

a) - Da un socio delegato regionale per ogni regione italiana che al momento della convocazione vanta fino a 100 associati con incremento di un socio ogni 200 iscritti successivi.

- I delegati vengono individuati , nei termini numerici previsti dal precedente alinea - da intendersi come "limiti numerici massimi" , da parte degli associati di ogni regione convocati in assemblea provinciale e/o regionale di cui all'art 7), punto 2) lett e) . A seguito della lettera di convocazione del consiglio nazionale dei soci adottata dal Presidente , il Consigliere Regionale Referente competente per territorio ovvero il Coordinatore Provinciale , quest'ultimo nell'unica ipotesi prevista dal sesto alinea della presente lettera a) , provvede alla convocazione dell' assemblea provinciale e/o regionale di cui all'art 7), punto 2) lett e) .

- La convocazione dell'assemblea provinciale e/o regionale dei soci di cui all'alinea precedente dev'essere pubblicata , su richiesta del consigliere regionale referente competente o altro soggetto previsto dal presente statuto , sul sito internet nazionale del Nursing Up (www.nursingup.it) entro il quindicesimo giorno precedente la data del consiglio nazionale dei soci .

- Il giorno del previsto Consiglio Nazionale dei Soci , il Consigliere Regionale referente e/o in caso di sua assenza, un proprio delegato , indica al Presidente i nominativi dei delegati al Consiglio Nazionale designati da parte dell' assemblea provinciale e/o regionale di cui all'art 7), punto 2) lett e) da ascrivere sul verbale , rilasciando a tal riguardo , attraverso la sottoscrizione del foglio firma del verbale di seduta , ampia ed inequivocabile dichiarazione attestante la legittimità della partecipazione al consiglio da parte di ogni associato che risulta iscritto sul verbale di seduta in qualità di delegato proveniente dal territorio regionale di propria competenza ;

- In attuazione delle previsioni di cui al precedente alinea, il Consigliere Regionale Referente che il giorno del Consiglio Nazionale dei Soci non riconoscesse tra i delegati presenti , soggetti aventi titolo a partecipare al Consiglio nel rispetto e sulla base delle vigenti disposizioni statutarie , è tenuto a darne immediata comunicazione alla Presidenza affinché quest'ultima provveda , senza indugio, all'allontanamento della persona interessata .

- Per gli ambiti territoriali ove non sia stato ancora eletto e/o cooptato il Consigliere Regionale Referente i delegati al consiglio nazionale dei soci vengono indicati alla Presidenza su iniziativa del Coordinatore provinciale delle RSA urbane di sede o di presidio territorialmente competente , o proprio delegato, al quale compete altresì l'attivazione e la gestione, per i suddetti ambiti di propria competenza , di ogni procedura che il presente statuto rimette al Consigliere Regionale Referente. Per l'individuazione del numero di delegati al Consiglio Nazionale dei Soci si applica quanto previsto alla lettera a) del presente articolo con riferimento agli ambiti provinciali presi in considerazione . In questi casi il Coordinatore provinciale della RSA urbane di sede o di presidio o il delegato di quest'ultimo partecipa di diritto al Consiglio Nazionale oltre agli altri delegati di cui alla lettera a), primo alinea del presente articolo , ed attesterà la legittimità della partecipazione dei delegati di propria competenza al Consiglio nazionale dei Soci al momento stesso del consesso, con le medesime modalità previste per il Consigliere Regionale Referente .

- Esclusivamente in caso di carenza del Coordinatore Provinciale di cui all'art 18 e/o nel caso in cui seppur esistente il Coordinatore Provinciale di cui all'Art 18 del presente statuto e/o il Consigliere Regionale Referente di cui all'art 17 risultino sospesi dall'incarico ricoperto e/o laddove i medesimi non assolvano per qualsiasi altra ragione all' attribuzione specificatamente prevista all'ultimo periodo del secondo alinea della presente lettera a), i delegati al consiglio nazionale dei soci possono essere individuati nell'ambito di "assemblee spontanee tra gli associati " ;

- Le assemblee spontanee degli associati hanno il fine di garantire la maggiore partecipazione possibile alla vita sociale del Nursing Up nei territori non strutturalmente presidiati da parte degli organismi associativi territoriali e/o in tutti gli altri casi di carenza dei soggetti statuari preposti e/o in ogni altro caso di eventuale inerzia dei medesimi - seppur esistenti ; per tali ragioni le assemblee spontanee degli associati possono essere promosse nell'unica ed esclusiva ipotesi di carenza della specifica convocazione dell'assemblea provinciale e/o regionale prevista dal secondo capoverso della presente lettera a) , da parte dei soggetti preposti , entro il quindicesimo giorno precedente alla data del Consiglio Nazionale previsto .

- Nei casi di cui sopra le assemblee spontanee degli associati si tengono entro il quinto giorno precedente la data della prima convocazione del Consiglio Nazionale dei Soci ed affinché la seduta possa essere considerata valida la convocazione delle medesime , ad opera degli associati promotori dell' iniziativa , deve essere adottata tra il quattordicesimo ed il decimo giorno precedenti il consiglio nazionale e deve essere recapitata tempestivamente alla Presidenza , comunque entro e non oltre il decimo giorno indicato , in copia originale opportunamente sottoscritta dai medesimi , esclusivamente per via raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mano . Al fine di consentire gli opportuni adempimenti non rileva la data di spedizione della convocazione di assemblea spontanea ma quella di effettiva ricezione della medesima da parte della presidenza .

- Il Presidente , una volta ricevuta la convocazione di " assemblea spontanea degli associati " effettua una puntuale verifica sulla sussistenza dei presupposti previsti dal presente statuto e sull' avvenuto rispetto di ogni altra modalità prevista al precedente alinea , ad esito regolare delle verifiche comunica tempestivamente agli interessati il numero dei delegati che il convocando consesso dovrà eleggere tenendo conto dei requisiti e delle proporzioni numeriche di cui al primo capoverso della presente lettera a); in caso diverso , il Presidente comunicherà senza indugio agli associati promotori dell'assemblea spontanea le ragioni sulla base delle quali non è possibile , in base alle presenti regole associative , dar seguito alla convocazione interessata .

- La legittimità alla partecipazione al consiglio nazionale dei soci da parte dei delegati eventualmente indicati dalle assemblee spontanee di cui sopra presuppone il preliminare deposito del verbale dell'assemblea medesima presso il presidente del consesso il giorno stesso del consiglio , tale verbale , che deve intendersi completo delle firme originali di tutti i partecipanti all'assemblea spontanea di riferimento , deve essere acquisito agli atti ed allegato al verbale di seduta.

- le assemblee spontanee organizzate nel mancato rispetto anche di una sola delle specifiche previsioni di cui al presente statuto si considerano nulle .

- Da ultimo, ed a valere per ogni caso di mancata e/o carente designazione dei delegati al Consiglio nazionale dei Soci secondo quanto indicato negli alinea precedenti , il giorno del previsto Consesso il Presidente procede ad ammettere in qualità di delegato , nel limite numerico massimo previsto per la specifica regione di appartenenza in applicazione delle previsioni di cui al primo capoverso della presente lettera a) , ogni altro associato se del caso presente , che ritenga di candidarsi in tale sede , purchè in possesso dei requisiti previsti al punto 3) del presente articolo ; in tale ultimo caso ed in ogni altro eventuale caso in cui il numero di candidature di cui trattasi fosse superiore rispetto al numero dei delegati previsti dal primo alinea della presente lettera a) , il Presidente del Consiglio Nazionale procederà ad ammettere in qualità di delegato , con precedenza sugli altri , i candidati aventi titolo che vantano maggiore anzianità associativa .

- b) Dal Presidente dell'associazione con funzioni di Presidente del Consiglio Nazionale
- c) Dal Segretario Generale che assume anche le funzioni di segretario verbalizzante, salvo e valido quanto previsto all'art 23), punto 2), lettera f) del presente statuto .
- d) Dai Consiglieri Regionali referenti di cui all'art 17 del presente statuto
- e) Dai Coordinatori nazionali di comparto di cui all'art.10 , punto 5), lettera d dello statuto
- f) Dai componenti il Consiglio Direttivo di cui all'art 11 del presente statuto
- g) Da ogni socio aderente di cui all'art 21), punto 2), secondo capoverso , del presente statuto o da un suo delegato

5. Salvo quanto previsto dal presente statuto per gli altri organismi ed al fine di consentire l'opportuna informazione e partecipazione degli associati , la convocazione del consiglio nazionale dei soci viene effettuata dal presidente , in via ordinaria e straordinaria, mediante spedizione di lettera raccomandata R/R da destinarsi ai Consiglieri Regionali referenti formalmente eletti e/o cooptati e mediante pubblicazione sul sito internet della sede nazionale Nursing Up , con almeno 25 giorni di anticipo rispetto alla data della prevista riunione.

6. Per ogni utile finalità , una copia delle delibere del Consiglio Nazionale dei Soci resta depositata presso la Sede Nazionale del Nursing Up , per almeno 15 giorni con decorrenza dalla data di adozione .

7. L'ordine del giorno del Consiglio Nazionale dei Soci viene predisposto dal Presidente , durante le sedute possono essere discusse solo le argomentazioni poste regolarmente all'ordine del giorno.

8. Durante le sedute di Consiglio Nazionale dei Soci questo può disporre , in presenza di particolari esigenze sottoposte alla sua attenzione da parte del Presidente , un'auto convocazione per una propria riunione successiva , in tal caso la medesima potrà tenersi in qualsiasi momento dal termine della seduta corrente ; dell'auto convocazione disposta dovrà risultare formale menzione nel verbale dell'assemblea corrente .

9. Ogni organismo sociale previsto all'art 7 del presente statuto , qualora lo ritenga necessario, ha facoltà di autoconvocarsi con le medesime modalità di cui al precedente .

10. Il Consiglio nazionale:

a - Elege la lista recante i candidati al Consiglio Direttivo di cui all'art 11 ed Presidente di cui all'art 10 , candidati tra coloro che vantano il possesso dei requisiti di cui all'art 8 , nel rispetto del regolamento di cui all'art 11, punto 4), lettera " j " del presente statuto.

b - Approva il Rendiconto economico-finanziario annuale

c - Delibera sulle modifiche ed integrazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

d- Decide su ogni altra questione sottopostagli dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente

e- In caso di urgenza o necessità anche il Consiglio Direttivo è competente a modificare e/o integrare mediante propria deliberazione il presente statuto dell'Associazione, in tal caso le modifiche e/o integrazioni apportate , immediatamente valide ed efficaci, dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Nazionale dei Soci nella prima seduta utile.

f) Delibera l'eventuale scioglimento dell'associazione .

11. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma una volta all'anno su convocazione del presidente per l'approvazione del rendiconto economico finanziario viene altresì convocato , oltre che nei casi previsti al precedente punto 10, lett d) , laddove ne facciano richiesta i 4/5 degli associati , oppure tre organismi nazionali in maniera congiunta . Il Consiglio è validamente costituito ,in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei componenti ed è validamente costituito, in seconda convocazione , con qualsiasi numero di partecipanti.

12. In prima convocazione le deliberazioni del Consiglio Nazionale dei Soci sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 dei soggetti aventi titolo , in seconda convocazione , le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, qualsiasi sia il numero dei soggetti presenti .

13. Ogni componente il Consiglio nazionale dei Soci ha diritto ad un voto e non può avere più di una delega ; l'eventuale delega dev' essere rilasciata in favore di altro componente e/o delegato del Consiglio Nazionale dei Soci .

14. Ferme eventuali deroghe previste dallo statuto , coloro che non risultano in regola con l'erogazione dei propri conferimenti associativi / contributo sindacale previsto , perdono il diritto a partecipare al consiglio nazionale dei soci ed a qualsiasi altro organismo sociale , tanto vale anche per la partecipazione alle assemblee di designazione dei rappresentanti dell'Associazione a tutti i livelli .

ART. 10

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale dei Soci congiuntamente al Consiglio Direttivo , tra coloro che possiedono i requisiti di cui all'art 8 del presente statuto .

2. Presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ha la rappresentanza legale dell'associazione.

3. Il Presidente si avvale della collaborazione del Segretario Generale per garantire le attività statutarie espressamente previste, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita gli altri poteri che questo gli delega, ha piena facoltà di firma sugli atti, documenti, disegni, dichiarazioni liberatorie ed ogni quant'altro compatibile con la vigente legislazione.

4. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice-presidente.

5. Il Presidente:

a. esercita i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ;

b. dispone dei fondi al fine di provvedere alle spese ritenute necessarie per il perseguimento dei fini statutarie, nonché per l'esercizio dei poteri di cui alla lettera a) gli e' consentito anticipare le spese e/o uscite economiche ritenute necessarie ed opportune e disporre il relativo rimborso entro i primi giorni del mese successivo

c. dispone e formalizza con propria ordinanza eventuali convenzioni con enti pubblici e/o privati ritenute funzionali a raggiungere capacità organizzative e attrezzature idonee al perseguimento degli scopi sociali

d. dispone con propria ordinanza i regolamenti organizzativi che lo statuto non rimette espressamente ad altri organismi sociali , la eventuale costituzione di coordinamenti nazionali di comparto e/o di organismi non previsti dallo statuto che ritiene necessari ed opportuni per la funzionalità dell'organizzazione e ne definisce il relativo funzionamento .

e. propone al Consiglio Direttivo le eventuali adesioni / affiliazioni dell'associazione sindacale ad altri organismi rappresentativi dei lavoratori (Confederazioni e/o associazioni sindacali e/o quant'altro) .

f. propone al consiglio direttivo la nomina dei componenti del Comitato Tecnico-scientifico .

g. nomina e licenzia il personale dipendente e di collaborazione sottoponendo i relativi provvedimenti a ratifica del Consiglio Direttivo, resta comunque fermo che l'eventuale inquadramento del personale assunto in qualità di dipendente dovrà avvenire secondo le norme previste dal CNL di categoria, .

- h. nomina il segretario generale e il vice-presidente
- i. esprime parere definitivo su ricorsi proposti dal singolo socio inerenti i provvedimenti adottati dal Comitato Esecutivo per infrazioni disciplinari , deontologiche o comunque in contrasto con i principi ispiratori dell'associazione , ha facoltà di promuovere provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti sindacali sia a livello nazionale che periferico, ha facoltà di sospendere i dirigenti sindacali nei confronti dei quali e' stato promosso provvedimento disciplinare qualora ritenga che la partecipazione degli stessi alle attività sociali possa arrecare nocumento all'organizzazione, ha facoltà di nominare commissari ad acta che sostituiscono temporaneamente nelle proprie funzioni i dirigenti sindacali sospesi dall'incarico
- j. dichiara e formalizza, nel rispetto del presente statuto e della normativa vigente, gli stati di agitazione e gli scioperi , in tal senso, salvo delega ad altro dirigente sindacale , ha competenza su tutto il territorio nazionale .
- k. provvede, ai livelli di propria competenza, al riconoscimento ed erogazione di eventuali rimborsi spese effettivamente sostenuti ai soci ed ai dirigenti sindacali, con le modalità ritenute idonee ed economiche per l'associazione.
- l. decide sulle liti attive e passive; sta in giudizio in qualsiasi sede e giurisdizione, o delega mediante propria ordinanza altro dirigente sindacale a qualsiasi livello dell' associazione sindacale .
- m. adotta, se del caso ritenuto necessario ed opportuno, le cooptazioni previste dall'art 8 , punti 9)10) , del presente statuto.
- n. Promuove presso il Comitato Esecutivo pareri vincolanti e di interpretazione autentica circa dubbi e/o contrasti in merito alle norme statutarie e/o ai provvedimenti adottati dai diversi organi competenti, laddove tali controversie siano ritenute di rilievo e non sia stato possibile dirimerle preventivamente.
- o. Adotta in regime di urgenza gli eventuali provvedimenti di sospensione e/o di immediata espulsione dal sindacato nei confronti di quegli associati i cui comportamenti siano considerati contrari alle politiche associative o comunque in contrasto con le deliberazioni degli organismi statuari oltreché per le altre eventuali ragioni considerate valide. I provvedimenti di espulsione e/o sospensione adottati ai sensi della presente disposizione , seppur immediatamente esecutivi , devono essere ratificati dal Comitato Esecutivo nella prima seduta utile.
 - p. Decide i contributi quota associativa–contributo sindacale a valere per tutte le categorie di associati , salve le previsioni di cui all' art 11 , punto 8 del presente statuto .

ART. 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è composto oltre che dal presidente di cui all'articolo 10 e dal segretario generale di cui all'articolo 16 ,da un numero di ulteriori componenti compreso tra i 2 e gli 8 soggetti , come specificatamente individuato nel regolamento elettorale di cui al punto 4), lettera j) del presente articolo .
2. Il Consiglio Direttivo viene eletto dal consiglio nazionale tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art 8.
3. Nelle tematiche e nelle materie che i patti sociali gli rimettono specificatamente e fatte salve le competenze degli altri organismi, il Consiglio Direttivo è organo collegiale di direzione politica , organizzativa , amministrativa e regolamentare dell' associazione .
4. Il consiglio direttivo :
 - a. è presieduto dal presidente dell'associazione che è anche presidente del comitato esecutivo,
 - b. nomina il collegio sindacale
 - c. elegge i componenti del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 13 del presente statuto ed individua i Componenti del Comitato Esecutivo nel proprio seno .
 - d. Decide , se ritenuto , i contributi quota associativa–contributo sindacale a valere per tutte le categorie di associati
 - e. delibera i regolamenti che il presente statuto rimette alla propria competenza .
 - f. ratifica le assunzioni ed i licenziamenti disposti dal Presidente con il relativo trattamento economico
 - g. delibera i poteri aggiuntivi che ritiene di conferire al presidente oltre quelli già previsti dallo statuto
 - h. ratifica le decisioni del presidente sulle liti attive e passive,in qualsiasi sede e giurisdizione,adottate
 - i. ha facoltà di verificare la legittimazione dei delegati di cui all'Art 9 , punto 4 , lettera a) dello Statuto a partecipare ai consigli nazionali mediante l'attivazione di strumenti ispettivi di verifica di tipo aggiuntivo.
 - j. ha univoca titolarità nella predisposizione, approvazione ed emanazione del regolamento elettorale valido a tutti i livelli dell'associazione .
 - k. in via eccezionale e su richiesta del Presidente, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare anche sulle questioni che il presente statuto rimette agli altri organismi sociali , ad eccezione di quelle di competenza del Consiglio nazionale dei Soci , in tale circostanza il Consiglio Direttivo assume , coeva all'atto deliberativo, la piena titolarità e responsabilità della decisione adottata ;
 - l. Sino all'anno 2012 (duemiladodici) ha facoltà di apportare le modifiche e/o le integrazioni al presente statuto se del caso ritenute necessarie ed opportune.
 - m. Approva , prima della presentazione al Consiglio nazionale dei Soci , il rendiconto economico finanziario annuale
 - n. Ferme le specifiche competenze degli altri organismi istituzionali , in ogni momento il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare , se del caso ritenuto, l'adozione di specifiche , ulteriori , azioni aggiuntive di controllo sulle gestioni economico finanziarie decentrate degli organismi di cui all'art 7), punto 2 , lettere a), b) del presente statuto .
 - o. Adotta , per quanto di propria competenza , ogni provvedimento di applicazione dell'articolo 25 del presente statuto .
 - p. Impartisce al Presidente le indicazioni di indirizzo che ritiene necessarie ed opportune.
 - q. Approva le piattaforme contrattuali sottoposte alla sua attenzione ;
 - r. Salve le fattispecie per le quali la legge preveda diversamente, il Consiglio Direttivo assume ogni decisione su questioni o problematiche non specificatamente normata dal presente statuto ed assume ogni altra decisione ritenuta funzionale o necessaria per l'applicazione delle norme contenute nello statuto stesso e/o delle proprie deliberazioni e/o di quelle dell'Assemblea Nazionale dei Soci .
5. Il consiglio direttivo si riunisce su invito del presidente che nomina un segretario verbalizzante anche tra i non associati , ed è validamente costituito quando ricorrono i presupposti di cui all'art 23 del presente statuto .
6. In deroga ad ogni diversa previsione del presente statuto , i soggetti che compongono gli organismi direttivi centrali di cui all'art 7 , punto 1) , lett b)c)d)e)f) a qualsiasi titolo , sono esonerati dal versamento del contributo sindacale mensile e/o delle altre quote associative se del caso previste , in tal senso essi sono considerati , sia in fatto che in diritto, come soci ordinari a tutti gli effetti .
7. Il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del comitato tecnico-scientifico o l'intero comitato ovvero, se del caso ritenuto opportuno, uno o più componenti degli altri organismi centrali o periferici previsti dal presente statuto e/o uditori esterni ; può prendere atto e formulare le indicazioni di competenza sulle iniziative di agitazione e/o sciopero adottate dal presidente.
8. Come previsto dal presente statuto le quote associative –contributi sindacali , a valere per tutte le categorie di associati , possono essere decisi in maniera univoca , sia dal Presidente che dal Consiglio Direttivo restando fermo che , laddove si verifichi il caso di una decisione inerente la medesima fattispecie che risulti assunta da entrambi gli organismi, prevale quella dell'organismo che risulta averla assunta per ultimo in ordine di tempo .

ART. 12

IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dagli altri soggetti indicati dal Consiglio Direttivo nel proprio seno , sino ad un numero massimo di 7 unità .

2. Il Segretario Generale , qualora indicato da parte del Consiglio Direttivo a mente del punto 1) di cui sopra , può ricoprire il ruolo di componente il Comitato Esecutivo.

3. Il Comitato Esecutivo:

- a. esamina le proposte di provvedimenti disciplinari nei confronti di soci e/o dei dirigenti sindacali ai sensi e per gli effetti dell'art 23, punto 1) del presente statuto , , dispone le eventuali sanzioni ovvero ne dispone l'archiviazione;
- b. decide in merito a dubbi e/o contrasti di applicazione delle norme statutarie, in tal senso le decisioni assunte dal Comitato Esecutivo valgono come norma statutaria.
- c. Decide sulle altre questioni alle quali viene delegato da parte del Consiglio Direttivo
- d. Ferma ogni altra previsione statutaria , le deliberazioni inerenti i procedimenti disciplinari a carico di associati e/o dirigenti sindacali vengono assunte dal Comitato Esecutivo che , stanti le competenze del Presidente , delibera con l'esclusione di quest'ultimo .
- e. I provvedimenti disciplinari vengono comminati dal Segretario Generale .
- f. Contro i provvedimenti disciplinari comminati dal segretario Generale è ammesso ricorso al presidente dell'Associazione che decide in via definitiva.
- g. L'eventuale ricorso al Presidente avverso provvedimenti disciplinari comminati con le procedure di cui sopra deve essere inviato a mezzo plico raccomandato a.r., entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento, al Presidente del Comitato Esecutivo ed al segretario Generale del Nursing Up .
- h. Le sanzioni disciplinari comminabili da parte del Comitato Esecutivo sono le seguenti.
 1. Richiamo verbale e/ o scritto.
 2. Deplorazione con Diffida.
 3. Sospensione fino a 12 mesi con sospensione e/o destituzione da eventuali incarichi.
 4. Espulsione.

ART. 13

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico(CTS) è organismo consultivo e di indirizzo di vertice dell'associazione , costituito da dirigenti sindacali e da eminenti personalità nei campi indicati dall'articolo 3 , da un Presidente e da un Vice presidente , nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente . Durante le sedute del CTS le funzioni di Segretario vengono svolte dal Vice Presidente e/o da altro partecipante ivi individuato

2. Il numero massimo dei componenti il CTS è pari a 70 .

Le riunioni del CTS possono essere integrate, di volta in volta e con diritto di voto , da dirigenti sindacali di qualsiasi livello strutturale .

3. Il CTS può essere integrato di volta in volta in relazione ai pareri da esprimere con esperti nelle singole materie designati dal Comitato stesso, esso si riunisce almeno una volta al triennio e può essere convocato dal Presidente di cui al punto 1) e/o dal Presidente dell'associazione, laddove ritenuto , e/o su richiesta congiunta di almeno 3/4 dei suoi componenti .

Il CTS può essere convocato sia dal Presidente del consesso medesimo che dal legale rappresentante dell'associazione , in questo ultimo caso il legale rappresentante indicato , pur presente alla riunione , non partecipa alla votazione delle delibere

4. Il CTS:

- a. formula pareri e proposte , se ritenuto , sulle modalità per raggiungere proficuamente le finalità e programmi di cui all'art.3 .
 - b. esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzazione degli studi, ricerche, progetti e programmi di cui all'art.3
 - c. formula proposte sulle attività in genere della associazione e segnala al Presidente persone ritenute idonee a collaborare nell'attuazione di detta attività
 - d. esprime pareri su programmi ed attività sottoposti alla sua attenzione
 - e. esprime pareri sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla associazione .
 - f. esprime ogni altro parere richiesto dal Presidente dell'Associazione
 - g. ove espressamente indicato dagli organismi di competenza gestisce , anche attraverso propri delegati, le procedure di valutazione e comparazione di lavori sindacali , studi e/o pubblicazioni .
 - h. ove espressamente indicato dagli organismi di competenza , gestisce le selezioni interne finalizzate all'individuazione di specifiche professionalità , anche tra i dirigenti sindacali, finalizzate alla realizzazione delle attività associative istituzionali .
5. Il Comitato Tecnico scientifico ha facoltà di individuare tra gli associati , su proposta del Segretario Generale dell'Associazione , i componenti della "Consulta Nazionale di Coordinamento delle Strategie Contrattuali " , organismo di consulenza della Presidenza il cui regolamento viene stabilito mediante le procedure di cui all'art 10, punto 5) , lettera d) .
6. Con l' atto regolamentare di cui al precedente potrà essere prevista la costituzione di specifici " coordinamenti nazionali di funzione tecnico scientifica " , in quanto tali con qualifica di organismo statutario di cui all'art 7 , punto 1) , lettera e) che assolvono alle funzioni regolamentari previste.
7. Al fine di celerizzare l'azione di ogni singolo membro , ogni " coordinamento nazionale di funzione tecnico scientifica " può essere costituito da un minimo di un professionista sino ad un massimo di cinque secondo lo specifico regolamento ;
- alle riunioni dell'organismo , in caso di assenza di uno o più dei componenti , le decisioni vengono assunte dai membri presenti ;
8. Nel caso in cui alla riunione del " coordinamento nazionale di funzione tecnico scientifica " fosse presente un solo componente , quest'ultimo assume univocamente le proprie determinazioni , in deroga alle previsioni valide per gli altri organismi statuari , a nome del coordinamento stesso.
9. Il " coordinamento nazionale di funzione tecnico scientifica " viene validamente convocato con le modalità previste dall'art 23 del presente statuto .
10. Salvo diversa e specifica indicazione del Comitato Tecnico Scientifico , la Consulta Nazionale di Coordinamento delle Strategie Contrattuali , e con essa i relativi coordinamenti nazionali di funzione tecnico scientifica , se del caso costituiti , decadono automaticamente in caso di inerzia .
11. Si considera inerzia , ai sensi del punto 10) precedente , il decorrere di un lasso di tempo superiore a 12 mesi tra una riunione e l'altra .

ART. 14

IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente collabora direttamente con il Presidente nelle sue attività , viene da quest'ultimo individuato tra i componenti il Consiglio Direttivo , dura in carica cinque anni, tuttavia in funzione delle particolari caratteristiche di fiducia cui sottendono le attività di collaborazione cui preposto egli è soggetto a riconferma anche tacita ad intervalli di due anni, queste le funzioni:
a-sostituisce il Presidente assente su espressa delega di questo per quanto concerne tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, garantisce tutte le altre funzioni espressamente previste dal presente statuto e/o delegategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

ART. 15

IL COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il Collegio Sindacale esercita le attività di controllo , è formato da tre componenti effettivi scelti tra gli associati
2. Il Collegio Sindacale viene nominato dal Consiglio Direttivo .
3. In ogni caso di cessazione anticipata dal mandato o per dimissione di uno dei componenti o per qualunque altra ragione di cessazione dall'incarico di componente il collegio dei sindaci si provvede alla sostituzione con le procedure di cui all'art 8) , punti 9)10) del presente statuto
4. In carenza di diverso provvedimento adottato da parte del competente Consiglio Direttivo , il Collegio dei Sindaci in scadenza di mandato si intende automaticamente confermato per l'ulteriore periodo statutario .
5. Il Collegio Sindacale al completo ovvero i singoli componenti, possono essere invitati alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e possono partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.
6. Il collegio dei sindaci dell'Associazione viene convocato almeno una volta all'anno per la valutazione del Rendiconto economico-finanziario nazionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale dei Soci .

ART. 16

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale viene individuato dal Presidente dell'associazione tra i membri del Consiglio Direttivo ed ai fini delle deliberazioni e più in generale della determinazione del consenso dell'organismo sociale indicato, il suo voto , che può essere espresso anche sottoforma di parere , vale quanto il voto degli altri componenti il consesso . Può essere delegato dal presidente a presiedere alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Comitato Tecnico Scientifico.
2. Il Segretario Generale
 - a. collabora con il Presidente nell'attuazione delle sue Ordinanze e delle delibere del Consiglio Direttivo .
 - b. Presiede alle metodologie ed agli schemi di lavoro del personale dipendente ed interviene, quando ritenuto , nelle attività di coordinamento dell'ente con gli enti pubblici e/o privati e con gli iscritti all'associazione;
 - c. Controlla , anche in occasione e/o attraverso la propria attività istituzionale nel Consiglio Direttivo , le attività del personale dipendente e/o di collaborazione,
 - d. Assiste il Presidente in tutte le attività istituzionali e fornisce ogni utile direttiva e/o supporto ritenuti necessari e/o richiestigli da parte del personale di segreteria per la regolare tenuta delle registrazioni afferenti ai conferimenti in conto spese operati dalla sede nazionale ed alle correlate attività di verifica e controllo ;
 - e. Assolve da qualsiasi altro incarico e/o attribuzione espressamente previsti dal presente statuto e/o in quanto espressamente delegato dal presidente e/o dal consiglio direttivo;
 - f. Partecipa alle sedute del consiglio direttivo, in caso di sua assenza, le funzioni possono essere svolte da altro consigliere individuato al momento.
 - g. Esercita le funzioni previste dall'art 12 , punto 3), lett e) del presente statuto

ART. 17

GLI ORGANISMI DIRETTIVI DECENTRATI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi direttivi decentrati dell'associazione:
 - a. il consigliere regionale referente
 - b. il coordinamento provinciale delle rappresentanze urbane di sede o di presidio
 - c. Le RSA Urbane di Sede o di Presidio
 - d. il dirigente sindacale delegato del coordinamento per il proselitismo sindacale
 - e. le assemblee provinciali e/o regionali dei soci
 - f. le assemblee dei soci (anche dette assemblee di settore)

2. IL CONSIGLIERE REGIONALE REFERENTE:

- a. Viene eletto dall'assemblea dei coordinamenti provinciali delle RSA urbane di cui all'art 18 che risultino validamente costituiti nell'ambito territoriale di riferimento , in tutti quegli ambiti regionali che al momento della convocazione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali di cui all'art 8, punto 17) del presente statuto vantano un numero di associati pari ad almeno 1000 unità e nel rispetto del regolamento di cui all'art 11 , punto 4) , lettera "j" dello statuto .
 - b. Le assemblee elettorali di cui al precedente capoverso deliberano validamente , in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti aventi titolo a partecipare mentre in seconda convocazione , da prevedersi ad almeno un'ora di distanza dalla prima , i medesimi deliberano validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti , qualsiasi sia il loro numero
3. Il Consigliere Regionale Referente in particolare:
 - a. adotta le iniziative sindacali che ritiene necessarie ed opportune e propone al presidente dell'associazione , anche, tramite il segretario generale le iniziative di sciopero e l'adozione dei necessari provvedimenti formali;
 - b. propone al comitato esecutivo iniziative disciplinari nei confronti dei soci sui quali abbia competenza territoriale, suffragando la proposta con i supporti documentali ritenuti per il giudizio; effettua proposte al consiglio direttivo inerenti il funzionamento dell'associazione;
 - c. propone alla Presidenza , per il proprio livello di competenza, l'organizzazione di seminari, iniziative didattiche ed audiovisive in campo sindacale , delle attività previste dall'art 16 del Dlegvo 229/99 e succ. mod. ed integrazioni e delle altre attività similari ; si attiene ai provvedimenti della Presidenza adottati in merito;
 - d. promuove presso la Presidenza i provvedimenti di interpretazione di propria competenza da rimettere al Comitato Esecutivo ai sensi dell'art 12 , punto 3) , lett.b.
 - e. è componente del consiglio nazionale dei soci;
 - f. raccoglie, coordina ed elabora gli studi e le proposte avanzate dalle strutture periferiche curandone la trasmissione al competente organismo centrale tramite la segreteria generale;
 - g. indice le elezioni per il rinnovo delle RSA urbane. Formalizza al presidente, in occasione delle riunioni del consiglio nazionale dei soci i nominativi dei delegati aventi titolo a partecipare all'assemblea , ai sensi dell'art 9, punto 4 , lettera a), quarto capoverso ;
 - h. partecipa alle trattative a livello regionale ed assiste in trattativa le strutture periferiche che ne fanno richiesta;
 - i. gestisce , con univoca ed assoluta responsabilità , il conto corrente Nursing Up regionale , se del caso esistente ;
 - j. predispose il conto consuntivo regionale interno (comprensivo degli eventuali rendiconti delle sedi provinciali ed esso afferenti) , che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e lo trasmette alla Presidenza entro il 30 gennaio successivo .

Nell'ipotesi in cui le funzioni del Consigliere Regionale Referente risultassero affidate ad un commissario e che a tale soggetto sia stata affidata la gestione del conto corrente associativo dell'ambito regionale con la diretta gestione dei flussi in conto spese di competenza , gli adempimenti di cui alla presente lettera j) vengono assolti dal Commissario medesimo.

E' responsabile personalmente della corrispondenza della documentazione comprovante le spese sostenute al proprio livello rispetto alla vigente legislazione e alle altre regole afferenti alla regolamentazione interna del sindacato ed al presente statuto , esercita ogni forma di controllo sugli atti e sui comportamenti dei livelli sindacali sotto ordinati che siano direttamente e/o indirettamente correlati alla gestione finanziaria e ne assicura la corrispondenza alle previsioni di legge ed alla regolamentazione disposta dai competenti organismi statuari .

Ai livelli di propria competenza risponde di eventuali incongruità e/o violazioni dei propri doveri , anche in solido con gli organismi subordinati, in relazione alle presenti disposizioni , sia nei termini civili e penali che attraverso i provvedimenti disciplinari previsti che, in base alla gravità dei fatti riscontrati, possono consistere anche nella destituzione immediata dall'incarico esercitato , sono in ogni caso salve le eventuali responsabilità civili e penali.

- k. In carenza di un conto corrente attivo intestato all'associazione nell'ambito regionale di riferimento ,come previsto all'art 6, punti 2),3) del presente statuto , stante la conseguente assenza di flussi economici in conto spese di diretta gestione dell'organismo decentrato, le previsioni della precedente lettera j) non si applicano
- l. adotta ogni utile e proficua iniziativa che non contrasti con la sua sfera territoriale di competenza e con il presente statuto.
- m. Fermo quanto previsto dall' art 19 del presente statuto, la costituzione di nuove rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro-RSA urbane di sede e/o di presidio e/o la nomina del " dirigente sindacale delegato del coordinamento per il proselitismo sindacale" di cui all'art 19 - puo' essere disposta anche con provvedimento del consigliere regionale competente per territorio oltreche' dal Presidente .
- n. gestisce con personale responsabilità le somme eventualmente assegnate in conto delle attività statuarie da parte della Sede Nazionale , nel rispetto delle norme e delle regole vigenti nell'associazione gli e' consentito anticipare le spese e/o uscite economiche ritenute necessarie ed opportune e disporre il relativo rimborso entro i primi giorni del mese successivo, riconosce ed eroga, con personale ed univoca responsabilità, i rimborsi spese per le attività statuarie ai livelli di propria competenza . "
- o. assolve a tutti i compiti demandatigli dal consiglio direttivo e dalla Presidenza e rappresenta l'associazione a livello locale
- p. da tempestiva informazione agli associati dislocati sul territorio di riferimento della convocazione del consiglio nazionale dei soci attraverso la convocazione di propria competenza ,come prevista dall' art 9 , punto 4) ,lett a) – terzo capoverso del presente statuto , ed assolve ad ogni ed ogni altra attività funzionale alla corretta individuazione dei delegati per la partecipazione al Consiglio convocato.

ART. 18

IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE RSA URBANE DI SEDE O DI PRESIDIO

1. Il coordinamento provinciale della RSA urbana di sede o di presidio , anche detto coordinatore provinciale delle RSA urbane di sede o di presidio, è costituito da un rappresentante in ogni ambito provinciale che al momento della convocazione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali prevista dall'art 8, punto 17) del presente statuto vanta un numero di associati pari ad almeno 300 unità .
2. Con ordinanza del Presidente possono essere distinti più coordinamenti provinciali in base al comparto di appartenenza;
3. Nel rispetto del regolamento di cui all'art 11 , punto 4) , lettera "j)" del presente statuto , il coordinatore provinciale delle RSA urbane di sede o di presidio viene eletto da parte delle RSA (di sede o di presidio) di cui all' art 19 , riunite in assemblea provinciale e/o regionale.
4. Le assemblee elettorali di cui al precedente capoverso deliberano validamente , in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti aventi titolo a partecipare mentre in seconda convocazione , da prevedersi ad almeno un'ora di distanza dalla prima , i medesimi deliberano validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti , qualsiasi sia il loro numero.
5. Il coordinatore provinciale delle RSA urbane di sede o di presidio , in particolare:
 - a. organizza , per quanto di competenza , le operazioni di voto sia per la elezione del consigliere regionale cui è interessato direttamente che per le altre operazioni di voto previste ed assolve ad ogni ed ogni altra attività funzionale alla corretta individuazione dei delegati per la partecipazione al consesso eventualmente convocato.
 - b. assolve ad ogni altra funzione specificamente prevista dal presente statuto
 - c. rappresenta tutte le RSA di comparto nella medesima provincia, predisporre un verbale scritto delle operazioni coordinate che trasmette al consigliere regionale;
 - d. elegge il consigliere regionale di concerto con gli altri coordinatori provinciali della Regione secondo quanto stabilito dal presente statuto ;
 - e. partecipa alle trattative a livello provinciale .
 - f. in ogni Presidio o Sede puo' essere costituito , ad iniziativa dei rappresentanti sindacali e previa approvazione del Consigliere Regionale Referente e/o della Presidenza , un organismo di coordinamento sindacale.
 - g. La costituzione di nuove rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro e/o di organismi di coordinamento sindacale puo' essere disposta anche dal consigliere regionale competente per territorio oltreche' dal Presidente
 - h. predisporre il conto consuntivo provinciale interno , che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e lo trasmette al Consigliere regionale referente entro il 15 gennaio successivo per i correlati adempimenti .
Nell'ipotesi in cui le funzioni del Coordinatore Provinciale delle RSA urbane di sede e/o di presidio risultassero affidate ad un commissario e che a tale soggetto sia stata affidata la gestione del conto corrente associativo dell'ambito provinciale con la diretta gestione dei flussi in conto spese di competenza , gli adempimenti di cui alla presente lettera h) vengono assolti dal Commissario medesimo .
Ai livelli di propria competenza risponde di eventuali incongruità e/o violazioni dei propri doveri , anche in solido con gli organismi subordinati, in relazione alle presenti disposizioni , sia nei termini civili e penali che attraverso i provvedimenti disciplinari previsti che, in base alla gravità dei fatti riscontrati, possono consistere anche nella destituzione immediata dall'incarico esercitato, sono salve le eventuali responsabilità civili e penali.
In carenza di un conto corrente attivo intestato all'associazione nell'ambito provinciale di riferimento ,come previsto all'art 6, punti 2),3) del presente statuto , stante la conseguente assenza di flussi economici di diretta gestione dell'organismo decentrato, le previsioni della presente lettera h) non si applicano .
- i. in ogni caso e' responsabile personalmente , anche in solido con gli altri organismi subordinati, della corrispondenza della documentazione comprovante le spese sostenute e la vigente legislazione , le altre regole afferenti alla regolamentazione interna del sindacato ed al presente statuto , esercita ogni forma di controllo sugli atti e sui comportamenti dei livelli sindacali sotto ordinati che siano direttamente e/o indirettamente correlati alla gestione finanziaria , sia direttamente che indirettamente , dei beni e delle somme conferite dal sindacato a qualsiasi titolo e ne assicura la corrispondenza alle previsioni di legge ed alla regolamentazione disposta dai competenti organismi statuari , risponde di eventuali incongruità secondo i provvedimenti disciplinari previsti e che, in base alla gravità dei fatti riscontrati, possono consistere anche nella destituzione immediata dall'incarico esercitato .
- j. gestisce con personale responsabilità le somme eventualmente assegnate in conto delle attività statuarie da parte della Sede Nazionale , nel rispetto delle norme e delle regole vigenti nell'associazione gli e' consentito anticipare le spese e/o uscite economiche ritenute necessarie ed opportune e disporre il relativo rimborso entro i primi giorni del mese successivo, riconosce ed eroga, con personale ed univoca responsabilità, i rimborsi spese per le attività statuarie ai livelli di propria competenza

ART.19

Le R.S.A Urbane di sede o di presidio , Il dirigente sindacale delegato del coordinamento per il proselitismo sindacale ,le assemblee provinciali e/o regionali dei soci , le assemblee dei soci (anche dette assemblee di settore)

1. LE R.S.A URBANE DI SEDE O DI PRESIDIO :

-Rappresentano l'espressione democratica di base delle istanze sindacali degli associati , dei loro interessi professionali e svolgono tutte le funzioni istituzionali di riferimento.

-Possono essere elette in qualsiasi momento dagli associati attraverso specifiche "assemblee dei soci " convocate per mezzo di qualunque dirigente sindacale di livello superiore avente titolo .

-Al fine di garantire la massima espressione democratica delle istanze associative , le RSA Urbane di Sede e/o di Presidio possono essere elette anche sulla base di convocazione delle assemblee di settore effettuata dal Presidente dell'associazione e valida per tutto il territorio nazionale ;

-Durano in carica nei termini temporali di cui all' art 7), punto 5) del presente statuto , come previsto per gli altri organismi , sebbene rientri nelle facoltà delle specifiche assemblee degli associati di cui al precedente capoverso , di destituirle in ogni momento , laddove necessario ed opportuno ,con e/o senza sostituzione .

-Possono anche essere designate negli altri modi previsti dal presente statuto , 2.

-Per lo svolgimento delle attività' delle RSA URBANE DI SEDE O DI PRESIDIO si applicano le disposizioni di cui alla Legge 300 del 20 maggio 1970, esse provvedono altresì:

a- alla elezione del Coordinatore Provinciale della RSA urbana o di Sede secondo quanto previsto dal presente statuto ed alla eventuale elezione del coordinatore delle rsa urbane di sede o di presidio di cui all'articolo 18 del presente Statuto ;

b- all'esercizio delle prerogative sindacali previste dalla Legge 300 del 20 maggio 1970;

c- alla partecipazione alle iniziative culturali, didattiche ed ogni altra iniziativa prevista dal presente statuto;

d- La RSA di Sede o di presidio comunica al Consigliere Regionale qualsiasi problematica debba essere portata a conoscenza degli organismi centrali dell'Associazione per la successiva adozione degli opportuni provvedimenti.

2. IL DIRIGENTE SINDACALE DELEGATO DEL COORDINAMENTO PER IL PROSELITISMO SINDACALE

a- Il " dirigente sindacale delegato del coordinamento per il proselitismo sindacale" di cui all'art 7, punto 2) ,lettera d) del presente statuto. Viene individuato dal Consigliere Regionale referente competente per territorio e/o del presidente

b- Il " dirigente sindacale delegato del coordinamento per il proselitismo sindacale" assolve a tutte le funzioni direttamente e/o indirettamente correlate al proselitismo sindacale , mantiene i rapporti con le RSA Urbane di Sede e/o di Presidio delle varie aziende inerentemente alle strategie di implementazione degli associati, si raccorda a tutti i soggetti statutarî per quanto di specifica competenza a tal fine organizzando, se del caso necessario, riunioni itineranti con gli associati e/o con gli altri " dirigenti sindacali delegati del coordinamento per il proselitismo sindacale " su territorio regionale e nazionale .

c- Fatte salve eventuali , diverse indicazioni statutarie , il dirigente sindacale delegato del coordinamento per il proselitismo sindacale è soggetto operativo funzionale alle attività tecniche di proselitismo del sindacato sul territorio, assume le funzioni proprie sin dal momento dell'intervenuta nomina , in tal senso effettuata da parte del Consigliere Regionale competente e/o dal Presidente

3. LE ASSEMBLEE PROVINCIALI E/O REGIONALI DEI SOCI

a) Sono costituite dagli associati degli ambiti provinciale e/o regionale riuniti in assemblea dell'ambito territoriale di riferimento , vengono convocate , costituite ed operano per assolvere , in via univoca ed esclusiva , alle funzioni previste specificatamente all'art 9 dello statuto .

4. LE ASSEMBLEE DEI SOCI (anche dette assemblee di settore)

a) Rappresentano le istanze associative di base a livello locale e sono costituite dagli associati di cui alla successiva lettera b) .

b) Possono essere organizzate in ogni unità operative, reparto, servizi presidi e/o aziende sanitarie mediante convocazione effettuata da qualunque dirigente sindacale di livello superiore avente titolo .

Nel caso in cui l'assemblea tragga origine da una specifica convocazione effettuata dal presidente dell'associazione, la medesima potrà essere anche di livello regionale .

c) Eleggono e/o designano **Le R.S.A Urbane di sede o di presidio** di cui al punto 1) ed esprimono le istanze degli associati al livello di riferimento.

d) forniscono indirizzi e linee guida ai rappresentanti sindacali di cui al punto 1) del presente articolo , e per loro tramite ai livelli statutarî superiori, per l'ottimale raggiungimento delle finalità istituzionali e per la tutela sindacale delle categorie rappresentate.

ART. 20

PARTECIPAZIONE ALLE FUNZIONI DI ASSOCIATO E MEMBRO DEGLI ORGANISMI STATUTARI

1 La libera funzione di componente degli organismi centrali e periferici della associazione a qualsiasi livello viene esercitata gratuitamente, fatte salve le eccezioni se del caso deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale che si intendono immediatamente valide ed efficaci , non è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente presso amministrazioni dello Stato.

2- Gli associati al Nursing Up partecipano alle attività dell'organizzazione e contribuiscono al suo finanziamento attraverso la sottoscrizione della delega e il versamento dei contributi associativi.

3 - Gli associati sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

4 - Gli associati che assumono incarichi sindacali sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti degli iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti di cui fanno parte, il contributo di proposte che sono chiamati a dare, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine del Nursing Up , in particolare nei casi di trattative che , ai vari livelli, si devono svolgere nel rispetto delle piattaforme , quella definita dal mandato.

5 - I rappresentanti eletti su indicazione del Nursing Up negli organismi collegiali istituzionali devono mantenere, con l'istanza che li ha indicati, rapporti di informazione e di elaborazione al fine di concertare gli orientamenti cui ispirare la loro attività in questi organismi.

6 - In costanza dei requisiti previsti dal presente statuto è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli associati , salvo in ogni caso il diritto di recesso e/o quant'altro se del caso disposto da norme vigenti .

7 - Ove ciò sia noto e fatte salve le eventuali deroghe ,se del caso disposte con specifica deliberazione del Consiglio Direttivo , la qualifica di associato al Nursing Up è incompatibile con la contemporanea associazione ad altre organizzazioni sindacali di categoria che operano nel medesimo ambito professionale infermieristico .

8 -A scopo di tutela del Nursing Up , il Presidente , a seguito di eventuali segnalazioni inerenti associazioni (iscrizioni) al Nursing Up effettuate sul territorio che possano ritenersi idonee alla destabilizzazione dell'unitarietà e/o dell'organizzazione del Sindacato, provvede ad espellere senza indugio gli interessati comunicandone la decisione all'amministrazione di appartenenza ai fini dell'immediata cessazione del prelievo della quota associativa.

9- Contro l'espulsione è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo, nelle more di eventuale , diversa decisione da parte di quest'ultimo , l'espulsione adottata dal Presidente si intende valida ed efficace .

10 - Per le medesime ragioni , il Segretario Generale e/o il Presidente , portati a conoscenza di eventuali nuove associazioni al sindacato da parte di gruppi di professionisti in numero superiore a 3 soggetti , che vengono proposte contemporaneamente in una determinata azienda sul territorio nazionale, hanno facoltà di sospenderle in attesa di accertamenti e/o respingerle quando ritengano che la partecipazione degli interessati alla vita associativa possa arrecare , direttamente e/o indirettamente , nocimento al Nursing Up , in tale ultimo caso i soggetti interessati dalla reiezione possono proporre ricorso al Comitato Esecutivo il quale, presieduto del Vice Presidente nel caso in cui i provvedimenti contestati siano stati adottati dal Presidente , decide in via definitiva .

11- Salvo diverse previsioni statutarie, gli iscritti non in regola con il conferimento delle quote associative e/o contributi sindacali previsti dai competenti organismi sono esclusi dal diritto di voto nelle assemblee e dall'elettorato attivo e passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati , a meno che non siano stati dichiarati decaduti dal Comitato Esecutivo per morosità - se del caso previsto e/o consentito dalla vigente legislazione.

12 - L'iscritto che per qualsiasi motivo cessa di appartenere all'Associazione sindacale non conserva alcun diritto

ART. 21

SOCI ADERENTI E SOCI ORDINARI

Premessa

È riconosciuta la piena eguaglianza di diritti a tutti gli associati che siano regolarmente iscritti all'associazione , che abbiano ritirato la tessera sociale e siano al corrente con la corresponsione delle quote associative e/o degli altri conferimenti stabiliti dagli organismi statuari ed è garantita la partecipazione dei medesimi , nei termini di cui al presente Statuto, alla formazione delle deliberazioni sociali .

1. Soci Aderenti e soci ordinari sono tutti i soggetti interessati al perseguimento delle finalità associative purchè in regola con il requisito del versamento delle quote associative - contributo sindacale mensile e delle altre quote e/o conferimenti a qualsiasi titolo previsti , da versarsi sul conto corrente di cui all'art 23 , in favore dell' associazione nazionale sindacato professionisti sanitari funzione infermieristica "Nursing Up" di cui all'art 1 del presente statuto.

2. Possono acquisire la qualifica di socio ordinario i singoli, in specie dipendenti italiani o stranieri nonché italiani all'estero , siano essi di ruolo, non di ruolo, in attività di servizio o in quiescenza, con le modalità specificatamente previste dal presente statuto.

Possono essere nominati soci aderenti con ordinanza presidenziale e/o disposizione del consiglio direttivo , tutti gli enti, le associazioni di categoria , siano esse italiane o straniere, nonché italiane all'estero .

3. Salve le specifiche previsioni del presente statuto , mediante ordinanza presidenziale e/o disposizione del Consiglio Direttivo possono essere nominati soci ordinari ,con possibilità di esonero dal versamento delle quote associative - contributi sindacali mensili , altri soggetti , che per particolari meriti e/o competenze, siano ritenuti necessari quali consulenti della Presidenza, ovvero quali terminali associativi nelle aziende ove sussistono particolari e strategiche esigenze di proselitismo . Per i soci di cui al presente capoverso l'eventuale circostanza dell'esonero dal versamento del contributo sindacale mensile -quota associativa prevista , che deve considerarsi derogatoria rispetto alle previsioni del presente statuto , dovrà risultare sul provvedimento di individuazione .

4. Sono soci ordinari del Nursing Up anche i soggetti che dovessero iscriversi nel rispetto delle ulteriori modalità previste dai regolamenti , se del caso emanati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art 11 , punto 4) , lett. e) .

5. A seguito dell'entrata in vigore del " Contratto Collettivo Nazionale Quadro d'integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 07 agosto 1998" , firmato il 24 settembre 2007 , per le finalità ivi previste e nelle more della eventuale realizzazione di un progetto di coordinamento delle professioni operanti nel comparto della sanità , in ogni momento il Consiglio Direttivo del Nursing Up ha facoltà di deliberare la stipula di specifici accordi con altri organismi sindacali dei lavoratori , in tal caso , al fine di assicurare una specifica regolamentazione della fattispecie che sia basata sull' uniforme disciplina del rapporto associativo e di modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo , il Consiglio Direttivo Nazionale adotta uno o più regolamenti organizzativi ai sensi dell'art 11 , punto 4) , lettera e) del presente statuto , prevedendo , in presenza di ogni altro requisito statutario previsto , che i soggetti ai quali fanno capo le deleghe di iscrizione se del caso trasferite al Nursing Up da parte di altre organizzazioni sindacali a seguito degli accordi sopra specificati , assumano la qualifica di socio ordinario con i diritti ed i doveri a tale qualifica correlati .

6. Salvo diverse e specifiche indicazioni statutarie e/o regolamentari , l'ammissione a socio ordinario di cui al punto 2, primo capoverso del presente articolo , si perfeziona dal momento in cui il Nursing Up riceve effettivamente , da parte del soggetto avente titolo , il conferimento delle quote associative - contributo sindacale mensile stabilito per tale categoria di associati e delle altre quote e/o conferimenti , se del caso previsti , essa viene mantenuta in costanza di tutti i requisiti statuari previsti .

7. L' ammissione a socio aderente dei soggetti pubblici e/o privati , di cui di cui al punto 2, secondo capoverso del presente articolo viene disposta mediante ordinanza del presidente , ovvero mediante provvedimento del dirigente e/o dell'organismo a ciò delegato , si perfeziona dal momento in cui il Nursing Up riceve effettivamente , da parte del soggetto avente titolo i corrispettivi quota associativa-contributo sindacale previsti nel relativo provvedimento e viene mantenuta in costanza di tutti i requisiti statuari previsti .

8. Salve diverse previsioni statutarie , gli associati di cui al punto 2) , primo e secondo capoverso del presente articolo, che non conferiscano i propri contributi associativi nei termini previsti perdono immediatamente ed automaticamente il diritto a partecipare agli organismi direttivi del sindacato a qualsiasi livello ed a beneficiare di ogni altra prerogativa e/o fattispecie riservate agli altri soci .

9. I versamenti dei contributi sindacali associativi sono comunque a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla medesima a titolo di versamento per contributi sindacali.

Il versamento dei contributi sindacali associativi non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

10. A scopo di autotutela , in ogni momento l'associazione , attraverso le procedure previste dal presente statuto , esercita la facoltà di espulsione dell' associato che non possieda e/o che abbia perso i requisiti statuari previsti e/o che si sia iscritto in maniera e/o con finalità surrettizie e/o che crei problemi alla civile convivenza e/o che si comporti in maniera irrispettosa verso gli associati e/o i componenti degli organismi statuari . In ogni caso può essere revocata l'iscrizione del soggetto che appartiene e/o svolge attività in favore di associazioni la cui finalità sia incompatibile con quella del Nursing Up .

11. A mente delle previsioni del presente statuto i contributi quota associativa-contributo sindacale possono essere decisi e/o modificati dal Consiglio Direttivo Nazionale e/o dal Presidente , in tal senso , al fine di attualizzare le decisioni assunte dai medesimi organismi rispetto alle esigenze sindacali , nel caso di provvedimenti adottati da entrambi gli organismi e regolanti la medesima fattispecie (quota associativa-contributo sindacale) , prevale quella dell'organismo che risulta aver assunto la propria decisione per ultimo in ordine di tempo .

12. In deroga ad ogni diversa previsione del presente statuto , i dirigenti sindacali di ogni livello ed i soggetti costituenti e/o componenti i direttivi centrali e decentrati dell'associazione collocati in aspettativa sindacale non retribuita al 100% su disposizione della Presidenza e/o coloro soggetti ad

altre forme di astensione sindacale dal lavoro al 100% , sono esonerati dal versamento di ogni quota associativa – contributo associativo per il periodo coincidente, mantenendo ferme e valide sia la propria qualifica di socio ordinario di cui al punto 2) del presente articolo e le funzioni sindacali ricoperte .

ART. 22

AGITAZIONI E SCIOPERI

1. Per l'assolvimento degli scopi e delle finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto possono essere effettuate le azioni sindacali consentite dalla legislazione , sino allo sciopero..

Le azioni di sciopero devono essere autorizzate e promulgate dal presidente dell'associazione o dal dirigente sindacale suo delegato .

2. In ogni caso il Nursing Up rispetta ed applica le norme previste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e dalla legge Legge 11 aprile 2000, n. 83 ed ogni altra norma di legge , se del caso approvata successivamente .

3. Il codice ufficiale di autoregolamentazione del diritto di sciopero del Nursing Up è quello approvato dal consiglio nazionale dei soci nella seduta del 20 ottobre 2000 e successive ed eventuali modifiche .

ART. 23

DISCIPLINA - CONVOCAZIONI E VALIDITA' DELLE SEDUTE DEGLI ORGANISMI STATUTARI

1 - DISCIPLINA

a) I poteri disciplinari dell'associazione sono esercitati dal comitato esecutivo oltretutto, nei modi e nelle forme previsti dal presente statuto , dal Presidente ;

- Le proposte di provvedimento disciplinare possono essere sottoposte al Comitato Esecutivo da parte dei consiglieri regionali referenti per quanto attiene gli associati del territorio di competenza e i componenti degli organismi sociali decentrati del medesimo livello , dal segretario generale per quanto attiene i componenti degli organismi statutari centrali , resta ferma la competenza del Presidente e/o del vice Presidente, nei termini del presente statuto, per tutti i livelli e le strutture dell' associazione .

b) Avverso i provvedimenti adottati dal comitato esecutivo , che non siano stati promossi dal Presidente del Nursing Up , è ammesso ricorso al medesimo che decide in via definitiva mentre , nel caso di provvedimenti disciplinari adottati dal Comitato Esecutivo che siano stati promossi dal presidente del Nursing Up è ammesso ricorso al Vice Presidente dell'associazione che decide in via definitiva.

c) Sia il Consiglio Nazionale dei Soci che il Presidente hanno il potere di adottare , in regime di urgenza , gli eventuali provvedimenti di immediata espulsione dal sindacato nei confronti di quegli associati i cui comportamenti siano considerati contrari alle politiche associative o comunque in contrasto con le deliberazioni degli organismi statutari oltre che in applicazione delle clausole contenute nel presente statuto e/o per le altre eventuali ragioni considerate valide.

d) I provvedimenti di espulsione adottati dal Consiglio Nazionale non devono essere ratificati mentre quelli adottati dal Presidente , seppur immediatamente esecutivi, devono essere ratificati dal Comitato Esecutivo nella prima seduta utile.

e) Salvo specifiche e diverse disposizioni contenute nel presente statuto e/o nei regolamenti previsti , se del caso emanati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art 11 , punto 4), lett. e) , i soci che non versano i propri conferimenti – contributo sindacale mensile e/o le altre contribuzioni previste - al Nursing Up , sullo specifico conto corrente da quest'ultimo indicato , perdono il diritto a partecipare alla vita associativa a qualsiasi livello , non possono partecipare alle riunioni degli organismi e/o degli altri consessi previsti dallo statuto , non possono beneficiare delle prerogative e/o dei servizi se del caso previsti per gli altri associati .

2 -CONVOCAZIONI E VALIDITA' DELLE SEDUTE DEGLI ORGANISMI STATUTARI

a) Salvo diversa specificazione statutaria , come nel caso del Consiglio Nazionale dei Soci e delle assemblee degli associati finalizzate alla nomina dei delegati al Consiglio medesimo , che risultano specificatamente normati dall' art 9 del presente statuto , le convocazioni di tutti gli altri "organismi statutari di tipo collegiale "previsti dall'art 7 , punto 1) , lettere : c) d) e) f) del presente atto , devono essere effettuate almeno 15 giorni prima della prevista riunione , con lettera ordinaria e/o posta elettronica agli interessati e mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale nazionale dell'Associazione all'indirizzo : www.nursingup.it.

Ad eccezione del Consiglio Nazionale dei Soci e delle assemblee degli associati finalizzate alla nomina dei delegati al Consiglio medesimo previste dall'art 7), punto 2) , lettera e) le cui modalità di convocazione risultano specificatamente normate dall' art 9 del presente statuto , nei casi d' urgenza individuati da parte del soggetto titolare della convocazione , tutti gli altri organismi collegiali di cui alle lettere a) e b) del presente articolo possono essere convocati a mezzo raccomandata e/o telefax e/o posta elettronica,contenente l'ordine del giorno, inviata ai componenti di regola almeno 3 (tre) giorni prima della data della prevista riunione, riducibili fino a 1 (uno) nei casi di comprovata impellenza ed eccezionalità .

b) Per le finalità di cui alla precedente lettera a) e per ogni altra finalità informativa ufficiale , gli associati sono tenuti ad accedere almeno ogni quattro giorni al sito nazionale dell'Associazione all'indirizzo : www.nursingup.it .

Ad eccezione delle assemblee degli associati finalizzate alla nomina dei delegati al Consiglio Nazionale dei soci , le cui convocazioni risultano specificatamente normate dall' art 9 del presente statuto , le convocazioni degli altri organismi collegiali decentrati , tra quelli previsti dall'art 7 , punto 2 del presente atto devono essere effettuate almeno 15 giorni prima della prevista riunione , con lettera ordinaria , e/o fax, e/o posta elettronica agli interessati e/o mediante pubblicazione sul sito internet della regione interessata .

Al fine di consentire opportune forme di pubblicità delle riunioni e/o delle altre iniziative realizzate a livello decentrato , su richiesta dei soggetti aventi titolo le correlate informative possono essere pubblicate sul sito internet ufficiale nazionale dell'Associazione all'indirizzo : www.nursingup.it

c) Il Consiglio nazionale dei Soci viene convocato e delibera validamente attenendosi alle disposizioni contenute nell' art 9 del presente statuto mentre tutti gli altri organismi collegiali previsti all' art 7 , punto 1) , lettere : c) d) e) f) , vengono convocati con le modalità previste dal presente articolo .

d) Gli organismi statutari collegiali di livello centrale previsti all' art 7 , punto 1) , lettere c) d) e) f) , deliberano validamente , in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti l'organismo aventi titolo a partecipare mentre in seconda convocazione , da prevedersi ad almeno un'ora di distanza dalla prima , i medesimi deliberano validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti , qualsiasi sia il loro numero.

e) Ogni organismo statutario adotta le proprie decisioni applicando il principio del voto singolo di cui all'art 2532, comma 2 del codice civile e succ modifiche ed integrazioni.

f) Secondo quanto ritenuto dai soggetti che presiedono e/o coordinano le riunioni di ognuno degli organismi previsti dall'art 7) del presente statuto , e' possibile ammettere a queste ultime un soggetto estraneo con funzioni di verbalizzante , in tale qualità il medesimo sottoscriverà gli atti .

g) Ai fini delle riunioni di ognuno degli organismi collegiali previsti dall'articolo 7 del presente statuto l'ordine del giorno viene predisposto dal soggetto titolare della convocazione in qualità di presidente e/o coordinatore e/o responsabile della medesima , durante le sedute possono essere discusse solo le argomentazioni poste regolarmente all'ordine del giorno .

h) In deroga alle previsioni di cui al punto 2), lettere a),b),c),d) del presente articolo, ogni organismo di cui alla precedente lettera g) , durante le proprie sedute può disporre un'auto convocazione per una propria riunione straordinaria , in tal caso la prevista riunione potrà tenersi validamente in qualsiasi momento dal termine della seduta corrente , fermo restando che della disposta auto convocazione dovrà risultare formale menzione nel verbale dell'assemblea corrente .

ART. 24

ESERCIZIO SOCIALE E PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO NAZIONALE

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, il primo esercizio sociale si è chiuso il 31.12.1997.
2. Annualmente deve essere redatto e sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale dei Soci (assemblea) il rendiconto economico finanziario della sede nazionale dell'associazione ed a latere i singoli rendiconti economico finanziari regionali ,laddove previsti.
- 3 Il rendiconto economico finanziario nazionale deve essere pubblicato mediante affissione presso la sede nazionale per almeno 15 giorni dopo la sua approvazione da parte del collegio dei sindaci e/o del Consiglio Nazionale dei Soci .
- 4 Il rendiconto economico finanziario annuale di cui al presente articolo , rappresenta un dovere inderogabile .
5. Ogni soggetto se del caso destinatario dei conferimenti in conto spese da parte della sede nazionale , è specificatamente responsabile della corrispondenza della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute e riconosciute dai competenti organismi , con le attività svolte; in ogni caso il pedissequo rispetto della regolamentazione assunta dagli organismi aventi titolo assume valore obbligatorio per le strutture e/o i soggetti ai quali tale normativa risulta essere destinata .

ART. 25

LIQUIDAZIONE E NORME CORRELATE

Il Consiglio nazionale dei Soci è competente a deliberare lo scioglimento dell'associazione , sia in caso di impossibilità di conseguire gli scopi previsti dal presente statuto che per qualsiasi altra ragione , in tale evenienza, entro i 30 giorni successivi alla delibera di scioglimento adottata dal Consiglio nazionale dei Soci , il Consiglio Direttivo Nazionale nominerà uno o più liquidatori e stabilirà la destinazione del patrimonio dell'associazione nel pedissequo rispetto delle previsioni di cui ai all' art 5 del presente statuto .

ART. 26

RINVIO ALLA NORMATIVA

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART.27

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. E' facolta' del Presidente di costituire organismi di consulenza a tutti i livelli sul territorio nazionale e di disciplinarne il funzionamento con propria ordinanza
2. L' Associazione Nazionale Professionisti Sanitari della funzione Infermieristica - Nursing Up e' una ed inscindibile su tutto il territorio nazionale, essa risulta organizzata secondo l'organigramma di cui al presente statuto .Deve essere considerato comportamento gravissimo, che in quanto tale autorizza gli organismi competenti alla revoca dell'incarico sindacale e/o all'espulsione dal sindacato i qualità di associato , se ritenuto , ogni eventuale comportamento o prodromo da parte dei dirigenti a qualsiasi livello che sia finalizzato a violare e/o modificare l'organizzazione di cui al presente statuto o comunque l' unitarietà nazionale e la coesione che caratterizza dell'essere ed operare di Nursing up ,e tutti gli atti che sfavoriscono il Nursing Up in favore di altre organizzazioni sindacali .
3. - Salvo diverse ed eventuali disposizioni di fonte statutaria , tutte le disposizioni e/o ordinanze precedentemente adottate dagli organismi aventi titolo , che risultino in contrasto con le successive modifiche e/o integrazioni statutarie se del caso intercorse, si intendono abrogate , fatti salvi gli effetti prodotti dalle medesime fino alla data di approvazione delle modifiche e/o integrazioni richiamate.
- Tutte le modifiche e/o integrazioni apportate al presente statuto sociale da parte del Consiglio Direttivo sino alla data del 07 settembre 2009 si intendono ratificate.
4. In ottemperanza ai principi generali del diritto , nell' ipotesi di abrogazione e/o modifica e/o integrazione di specifiche norme del presente statuto da parte degli organismi competenti , sono considerati salvi ed impregiudicati gli effetti direttamente e/o indirettamente prodotti da tali norme dal momento della loro adozione sino al momento in cui siano state modificate e/o abrogate e/o integrate dalle successive determinazioni .
5. Alle riunioni di ognuno degli organismi previsti dal presente statuto e' possibile ammettere , se ritenuto, un soggetto estraneo con funzioni di verbalizzante , in tal caso il soggetto indicato dovrà sottoscrivere, per quanto di competenza , i verbali di riferimento .
6. Nelle riunioni degli organismi direttivi centrali e decentrati previsti dall'art 7 del presente statuto, in caso di parità di voto dei componenti , prevale quello del soggetto che presiede la riunione.
7. Ai fini del presente statuto il termine "organo" assume la medesima valenza del termine "organismi".